



# COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30

OGGETTO: Approvazione convenzione per scavalco condiviso ai sensi dell'art.14 CCNL EELL 2004 e scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge 311 del 30.12.2004 fra il Comune di Altare e il Comune di Millesimo. Periodo 25.03.2024 al 30.06.2024

L'anno Duemilaventiquattro addì Diciannove del mese di Marzo alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	SI
GARRA Alessandra	Assessore	SI (in collegamento)
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI (in collegamento)
ARMELLINO Milena	Assessore	SI (in collegamento)

artecipa la Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

Il sig. PICALLI Aldo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota prot. 2153 del 18.03.2024 il Comune di Millesimo ha richiesto di utilizzare in modo congiunto con il comune di Altare e per 6 ore a settimana al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del comune di Altare, ed in particolare la Sig.ra Baccino Barbara, mediante stipula di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004; con la medesima, ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il comune di Altare, e per 6 ore a settimana all'interno dell'ordinario orario di lavoro, la medesima unità di personale, mediante stipula di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL del 22.1.2004;
- la dipendente di Altare verrà impiegata presso il servizio SUAP (Sportello Unico delle Attività produttive) del Comune di Millesimo che svolge la propria attività al servizio di 17 Comuni della Val Bormida;

PRESO ATTO inoltre della disponibilità manifestata dal dipendente e constatate le oggettive esigenze del comune richiedente, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato e fuori dall'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal comune di Altare, datore di lavoro della predetta;

RILEVATO che

- i comuni di Altare e Millesimo hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

VISTO, al riguardo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

-la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

-non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

RICHIAMATO al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensione, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò

anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004.

VISTA al riguardo anche la circolare n.2 del 26.5.2014 prot. N.8126 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie che, aderendo alla tesi espressa dal Consiglio di Stato con il predetto parere, non individua alcun contrasto o incompatibilità tra la norma contrattuale di cui all'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 e quella contenuta nell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in ordine all'individuazione di P.O con orario inferiore al limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

*"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

*2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.*

*3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell '1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.*

*4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.*

*5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.*

*6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.*

*7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6".*

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

*"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla*

*utilizzo del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001".*

VISTA la delibera n.109/2017/PAR Corte Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco c.d "condiviso" con quello c.d di "eccedenza";

VISTA la delibera n. 149/2023/PAR Corte dei conti Puglia, con la quale viene confermato che la normativa vigente non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza". L'operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all'istituto del c.d. "scavalco condiviso"; come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Dunque, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale rimane giuridicamente unico, tanto che, ad esempio, la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali è gestita dall'ente di provenienza titolare del rapporto stesso;

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art.14 del CCNL Enti locali e di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, al comando temporaneo presso il comune di Millesimo della dipendente Baccino Barbara, nel modo seguente, provvedendo ad approvare la necessaria convenzione:

- dal 25.03.2024 al 31.05.2024, prestando servizio presso il Comune di Millesimo per sei ore settimanali e, nello specifico il martedì mattina, durante l'ordinario orario di lavoro
- dal 25.03.2024 al 30.06.2024 per ulteriori 6 ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, presso il Comune di Millesimo;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Millesimo da parte del dipendente interessato:

- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Altare, Sig.ra Baccino Barbara (appartenente all'Area degli Istruttori Tecnici), la quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di Millesimo per un totale di 12 ore la settimana di cui:

- N. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro
- N. 6 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Altare.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- Ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale e di regolarità contabile, trattandosi di maggiore entrata, del Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

### **D E L I B E R A**

la premessa è parte integrante del deliberato.

1.Di approvare un apposito accordo di collaborazione con il comune di Altare, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2.Di dare atto che il comune di Millesimo si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di Altare Baccino Barbara (appartenente all'Area degli Istruttori), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n.311/2004 e dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 nel seguente modo:

- dal 25.03.2024 al 31.05.2024 n. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro, e specificamente il martedì mattina

- dal 25.03.2024 al 30.06.2024 N. 6 (sei) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Altare.

3.Di dare atto che la somma prevista relativa al rimborso delle competenze al Comune di Altare è stimata in € 2.031,00 (comprensiva anche degli oneri contributivi), salvo più puntuale verifica, da versare nell'annualità 2024 del vigente bilancio di previsione il quale, per tale scopo, dovrà essere opportunamente variato anche per quanto concerne il risparmio sulla spesa di personale;

4. Di dare atto che la spesa sostenuta per l'attivazione dello scavalco d'eccedenza e dello scavalco condiviso verrà ripartita fra i Comuni facenti parte dello SUAP associato e di darne adeguata informazione ai Comuni aderenti;

5.Di demandare al Responsabile Servizio Finanziario di provvedere alla variazione di bilancio ed all'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e di curare nei tempi previsti dalla convenzione il relativo incasso.

6.Di trasmettere al Comune di Altare il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti.

7. Di dichiarare la presente delibera immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Aldo PICALLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Paola Piera BAGNASCO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

25 MAR 2024

per quindici giorni consecutivi.

N. 124-2427 Reg. A.P.  
Messo Comunale



**INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Rosella Bruno

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Paolo ANELLI - F.to Rosella Bruno

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li, 25 MAR 2024



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Paola Piera BAGNASCO

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

25 MAR 2024

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Millesimo, 25 MAR 2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Paola Piera BAGNASCO